



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”;

Visto, in particolare, l’articolo 13 della predetta legge n. 206 del 2023, che, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024, per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica;

Visto il comma 4 del citato articolo 13, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto ad individuare i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi previsti dalla norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato;

Visto il comma 5 dell’articolo 13, che prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visti i decreti legislativi 3 settembre 2020, n. 118, di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2018/849/UE, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 119, di attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2018/849/UE, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;



Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche come modificata dalle direttive 2015/863/UE della Commissione del 31 marzo 2015 e 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017;

Visti i decreti legislativi 4 marzo 2014, n. 27 di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Viste le norme UNI EN ISO 16315 del giugno 2016 e ISO/TS 23625:2021 del marzo 2021, nonché i lavori relativi alla norma UNI ISO 8665;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, recante *“Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”*;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 recante *“Approvazione del modello di dichiarazione di potenza per i motori installati nelle unità da diporto”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante il *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021 relativo all'approvazione del modello di dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 24 maggio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;



Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle



fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto 5 settembre 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, (di seguito: *decreto ministeriale*) di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024;

Visto l'articolo 7 del *decreto ministeriale*, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni, ed il comma 3, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'individuazione dei termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché di ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento;



Visto il comma 4 dell'articolo 8, del *decreto ministeriale*, che stabilisce che per le domande in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), provvedendo, per le imprese, ai connessi adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti;

Visto, altresì, l'articolo 3 del *decreto ministeriale*, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore, per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura disciplinata dal medesimo decreto;

Visto il decreto del Direttore generale (di seguito: *decreto direttoriale*) per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 marzo 2025 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni e le condizioni di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione presentate nell'ambito dell'intervento istituito dal decreto;

Visto l'articolo 3, comma 1, del *decreto direttoriale*, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it) ed accessibile anche dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025;

Visto l'articolo 4, comma 1, del *decreto direttoriale*, che stabilisce che i contributi sono concessi, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, mediante l'adozione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di uno o più provvedimenti cumulativi di concessione per tutti i soggetti beneficiari del contributo;

Considerato che ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del *decreto ministeriale*, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso, per un periodo massimo di 90 giorni. Trascorso il predetto termine, in mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute;

Considerato che Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, comma 2 del *decreto ministeriale*, ha svolto le verifiche istruttorie previste dall'articolo 8, comma 3 del *decreto ministeriale*;

Considerato che all'esito delle citate verifiche è stato determinato l'ammontare delle agevolazioni come da articolo 8, comma 3 del *decreto ministeriale* e si è provveduto alla registrazione dell'aiuto individuale per le imprese nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;



Visto il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

Vista la nomina del dott. Giuseppe BRONZINO a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

Visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 gennaio 2024, che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dei Dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto 31 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto 13 gennaio 2025 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione ai titolari dei Dipartimenti delle disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

Visto il decreto 14 gennaio 2025 con il quale il Capo Dipartimento per le politiche per le imprese ha proceduto all'assegnazione ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento per le politiche per le imprese delle disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Concessione del contributo a fondo perduto)

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del *decreto ministeriale*, la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell'**Allegato A**.
2. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono state determinate in esito alle verifiche di cui all'articolo 8, comma 3 del *decreto ministeriale*.

Articolo 2



(Verifiche preliminari all'erogazione)

1. Ogni erogazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 dai soggetti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Erogazione dei contributi)

1. Il contributo è erogato dal *Ministero* nei termini e con le modalità specificate nell'articolo 5 del *decreto direttoriale*, a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 4

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a:
 - a) presentare, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all'articolo 5, del *decreto direttoriale*;
 - b) riportare in ogni fattura la dicitura "Agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP". La predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica;
 - c) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità;
 - d) conservare e rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del *Ministero* o del Soggetto Gestore, la documentazione relativa al contributo per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
 - e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero* o dal Soggetto gestore;
 - f) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal *decreto ministeriale* e dal *decreto direttoriale*, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo.

Articolo 5

(Revoca)

1. È disposta la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi:



- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili ovvero, in caso di variazioni che comportino la perdita dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario;
 - c) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 10 del *decreto ministeriale*;
 - d) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto di concessione, dal *decreto ministeriale*, dal *decreto direttoriale*, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del beneficiario ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche dell'ordinamento europeo.
2. In caso di revoca totale del contributo o di rinuncia allo stesso, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato dell'interesse legale.
3. In caso di revoca parziale, il *Ministero* procede alla rideterminazione del contributo spettante e i maggiori importi di cui il beneficiario abbia eventualmente goduto saranno recuperati.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto.

Allegato:

- Allegato A - Elenco beneficiari ammessi

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

Div. IX/ADA
Siglato
Il Dirigente della Divisione IX – Alessandra De Angelis

Allegato A - Legge Made in Italy articolo 13 Elenco domande ammesse alle agevolazioni

Progressivo	Id Domanda	Spese presentate (€)	Spese ammissibili (€)	Agevolazione concessa (€)	CUP	COR
1	NAUTMIIT00000145	10.625,00	10.625,00	5.312,50	C58I25001960008	
2	NAUTMIIT00000146	1.128,99	1.128,99	564,50	C88I25002160008	
3	NAUTMIIT00000151	7.665,00	6.969,00	3.484,50	C88I25002250008	
4	NAUTMIIT00000153	1.129,00	1.063,40	531,70	C48I25001650008	
5	NAUTMIIT00000154	3.533,12	3.533,12	1.766,56	C88I25002290008	
6	NAUTMIIT00000164	2.559,00	2.559,00	1.279,50	C88I25002800008	
7	NAUTMIIT00000165	8.617,40	7.910,06	3.955,03	C88I25002810008	
8	NAUTMIIT00000171	6.400,00	6.196,20	3.098,10	C68I25002100008	
9	NAUTMIIT00000173	2.000,00	2.000,00	1.000,00	C78I25001930008	
10	NAUTMIIT00000180	10.366,96	10.366,96	5.183,48	C48I25001910008	
11	NAUTMIIT00000181	16.940,96	15.258,64	7.629,32	C88I25002890008	
12	NAUTMIIT00000186	10.455,40	10.455,40	5.227,70	C18I25005120008	
13	NAUTMIIT00000190	15.095,00	15.095,00	7.547,50	C98I25002340008	
Totali		96.515,83	93.160,77	46.580,39		